

**UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

***Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea***  
**Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**  
***Il Dirigente Generale***

Prot. \_60287\_\_\_\_\_

Palermo, \_16/03/2023\_\_\_\_\_

**AVVISO**

Oggetto: PSR Sicilia 2014/22 - chiarimento Bando Sottomisura 3.2 approvato con D.D. G. n 388 del 09.02.2023.

A chiarimento di quanto previsto dal paragrafo 4.1 “*Beneficiari*” si precisa che nel caso in cui la domanda di sostegno è presentata da ATI o ATS già costituita (tra almeno tre soggetti) con proprio codice fiscale, la stessa dovrà richiedere i preventivi e pagare i fornitori a proprio nome. Nel caso, invece, di domande presentate da ATI o ATS costituende (tra almeno tre soggetti) che conferiscono mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza al capofila, sarà quest’ultimo che dovrà chiedere i preventivi e pagare i fornitori in accordo con la domanda di sostegno.

Relativamente al punto 4.2 “*Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità*”, al terz’ultimo capoverso, deve intendersi che le misure pubblicitarie devono fare riferimento, oltre che alla DOP o all’IGP anche ai prodotti Biologici o certificati IGT.

La voce di spesa relativa a “*spese per la realizzazione e distribuzione dei materiali informativi relativi ai prodotti promossi e pubblicizzati nell’ambito del progetto di promozione proposto inclusi i gadget*” riportata nel bando al punto 2, capoverso 3 del sottoparagrafo 5.1, deve intendersi valida anche per il successivo punto 3 – *Spese per la partecipazione a manifestazioni, fiere ed eventi.*

Nel confermare quanto stabilito al punto 5 dell’elenco di cui al paragrafo 7.3.1 “*Documentazione da produrre a supporto della domanda di sostegno*”, si precisa che per “valore della produzione certificata” si intende la quantità (tonnellate e migliaia di litri) di prodotto certificato dichiarato dal richiedente, valorizzata al prezzo medio di mercato. Il primo dato è desumibile dalla documentazione di certificazione del prodotto presentata dal richiedente; il secondo è il valore mercuriale medio annuo del prodotto considerato, indicato dagli organi competenti preposti alla rilevazione dei prezzi di mercato.

A chiarimento di quanto previsto al punto 7 dell’elenco, paragrafo 7.3.2 “*Documentazione specifica*” si precisa che per i fornitori di beni e/o servizi aventi sede legale all’estero, si potrà derogare da quanto previsto dal paragrafo 3.5.1 delle “*Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022*” (approvate con DDG 4239 del 12/11/2021), con particolare riferimento all’applicativo “*Gestione preventivi per domanda di sostegno*” presente nella piattaforma SIAN. In particolare, i preventivi potranno essere richiesti e acquisiti con mail ordinaria e successivamente allegati dal beneficiario

all'interno della sezione "Documentazione allegata" visualizzabile in fase di compilazione della domanda di sostegno sul sistema SIAN.

Relativamente al comma 6 del paragrafo 7.3.2 "*Documentazione specifica*" si precisa che le bozze del materiale pubblicitario dovranno essere presentate all'Assessorato almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività promozionali per il rilascio del relativo nulla osta. Rimane invariata la rimanente parte del citato comma 6.

In merito alla possibilità che i richiedenti aderiscano ad un "ACCORDO DI FILIERA" si precisa che l'accordo in argomento dovrà riguardare non necessariamente tutti i componenti della costituenda ATS.

L'ultimo periodo del paragrafo 9 "*Impegni e obblighi del beneficiario*" del bando, prevede, a causa di un mero refuso di stampa, che "L'avvio della proposta progettuale deve essere successivo all'adozione del provvedimento di concessione del contributo". A chiarimento, si precisa, che questa Amministrazione non intende escludere la possibilità di sostenere le spese e consentire l'esecuzione delle attività progettuali anche anteriormente al provvedimento di concessione, purché sia le attività che le spese siano successive alla presentazione della domanda di sostegno, coerentemente con quanto previsto dall'art. 60 del Reg. (UE) 1305/2013. Resta inteso che sia le spese sostenute, sia le attività progettuali intraprese saranno sottoposte al vaglio di ammissibilità e, nel caso di esito negativo, resteranno a carico del proponente.

Relativamente alla promozione di prodotti a marchio che saranno oggetto delle attività promozionali, si precisa che gli stessi dovranno essere prodotti dalle aziende partecipanti alla costituenda ATS.

Relativamente al paragrafo 7.4 "*Documentazione specifica domanda di pagamento SAL e Saldo* - ultimo capoverso, laddove si chiarisce che le fatture o documenti giustificativi devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori, si precisa che i relativi pagamenti "devono essere completati prima del termine previsto per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN e comunque entro la data di presentazione della domanda stessa, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari", in accordo con quanto previsto dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - versione 2014-2022" approvate con D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021.

Il Dirigente Generale  
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 39/1993*